



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0006721**
del 31/05/2019 ore 12:09:41
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO:me

Roma, 31 maggio 2019

Ill.mo
Dott. GIANFRANCO TANZI
Ispettore Generale Capo
Ispettorato Generale di Finanza
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

OGGETTO: Provvedimento di cancellazione dal Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 24-ter, comma 4, del d.lgs. 39/2010 del 3 maggio 2019 - Prot. 88426 – Richiesta chiarimenti

Egregio Dott. Tanzi,

visto il provvedimento di cancellazione dal Registro dei Revisori Legali del 3 maggio 2019 (Prot. 88426) da Lei adottato ai sensi dell'art. 24-ter, comma 4, del d.lgs. 39/2010 sono a richiederLe alcuni chiarimenti in merito.

Il comma 1 dell'articolo 24 del d.lgs. 39/2010 dispone che Ministero dell'economia e delle finanze, qualora accerti "*irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale*" può applicare le specifiche sanzioni previste sino a giungere alla cancellazione dal Registro dei revisori legali. Il successivo comma 4 dispone che il revisore cancellato, "*ai sensi dello stesso articolo*", può su richiesta essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

Orbene la cancellazione per morosità non rientra tra le irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale previste dall'art. 24 del d.lgs. 39/2010 che possono condurre alla cancellazione dal Registro. Essa è infatti dettagliatamente disciplinata dall'art. 24 ter del d.lgs. 39/2019. Ne deriverebbe, dunque, che la cancellazione dal Registro dei Revisori legali per morosità, non impedirebbe la re-iscrizione nel registro anche prima del limite dei sei anni.

Le chiedo, pertanto, di voler confermare che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 24 ter del d.lgs. 39/2010 potrà chiedere una nuova iscrizione a condizione che provveda al pagamento dei contributi dovuti.

Le sarei grato se volesse dare evidenza di questa interpretazione anche con un'apposita FAQ.

Nell'attesa di un Suo cortese riscontro, Le invio cordiali saluti.

Massimo Miani